



Roma, - 9 AGO. 2007

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIATO GENERALE
UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA

Servizio per il controllo delle spese di funzionamento

Prot. N.º UBR-0016558-09/08/2007-2.18 Famiglia

Risposta al Foglio del
N.º

Al Dipartimento per le Politiche della
Famiglia
Largo Chigi, 19

PROT. N.º 1299/P/F/09.08.07

ROMA

- Oggetto: Esercizio finanziario 2007 – Decreto “Amico della famiglia 2007”.

Si restituisce il provvedimento di cui all’oggetto, debitamente vistato in data 8 agosto 2007.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Dott. Michele Gugliano

3/8

- Originale a me x
ricevere Bivio inoltra al fascicolo
- Copia al dott. Quelli



Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro delle Politiche per la Famiglia

VISTO l'articolo 1, comma 19, lettera e), e comma 22, lettera d), del decreto legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 con il quale l'On. dr.ssa Rosaria (detta Rosy) Bindi è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2006 con il quale il Ministro senza portafoglio, On. Dr.ssa Rosaria (detta Rosy) Bindi, è stata delegata alle politiche per la famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, con il quale sono state delegate all'On. Dr.ssa Rosaria (detta Rosy) Bindi le funzioni in materia di politiche per la famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, che - in attuazione del predetto D.L. n. 181 del 2006, convertito con modificazioni, dalla L. n. 233 del 2006 e nelle more della istituzione di una struttura dipartimentale - ha istituito, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303 e dell'articolo 2, comma 5 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, una struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche della famiglia", posta alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche per la famiglia;

VISTO l'articolo 1, comma 1250, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) concernente lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali ed imprese in materia di politiche familiari;

VISTO il decreto ministeriale del 27 giugno 2007, in corso di registrazione, con il quale sono state ripartite le risorse del Fondo per le politiche per la famiglia, previsto dal comma 1252 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006;

RITENUTO di dare attuazione alla previsione contenuta nell'ultimo periodo del surrichiamato comma 1250 mediante l'istituzione di un premio finalizzato alla diffusione ed alla valorizzazione delle iniziative di particolare significato promosse dagli enti locali e dalle imprese



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Art.1

(Oggetto e finalità)

1. Il Dipartimento delle politiche per la famiglia (d'ora in avanti: "Dipartimento") istituisce il premio "*Amico della famiglia 2007*" (d'ora in avanti: "Premio"), rivolto separatamente alle autonomie locali ed alle imprese operanti in tutti i settori economici, che si siano distinte in azioni e comportamenti volti a sostenere le famiglie, con l'intento di sviluppare, diffondere e valorizzare le migliori iniziative in materia di politiche familiari.
2. Il premio, a cadenza annuale, consiste in una targa recante l'indicazione del conferimento del titolo di "*Amico della famiglia 2007*" con facoltà di fare riferimento ad esso nel proprio logo o marchio aziendale nell'attività degli Enti Locali e delle imprese, nonché in una somma di denaro. Il premio si articola in due sezioni, una per gli enti locali ed una per le imprese, per il primo, il secondo ed il terzo classificato, ai quali la somma di denaro è attribuita come segue:

a) primo classificato:	€ 100.000	€ 100.000
b) secondo classificato:	€ 80.000	€ 80.000
c) terzo classificato:	€ 60.000	€ 60.000
3. La Commissione selezionatrice di cui all'articolo 3 (d'ora in avanti: "Commissione"), individua, inoltre, altri progetti meritevoli di menzione speciale per ciascuna delle sezioni di cui al comma 2, con assegnazione della targa prevista dal medesimo comma nonché di una somma di denaro di € 30.000. Le imprese fruitrici di contributi finanziari ai sensi dell'art. 9 della Legge 53/2000 possono essere valutate meritevoli ai fini del conferimento del premio di cui al comma 1 limitatamente alla menzione speciale senza erogazione di alcuna somma di denaro.
4. Nel caso in cui i progetti già selezionati per la menzione speciale di cui al comma 3 determinino una spesa superiore alla disponibilità annuale dell'importo indicato alla lettera e) del comma 1 del DM 27 giugno 2007, la Commissione provvede all'ulteriore selezione dei progetti sulla base dei criteri individuati nel bando di partecipazione al premio.
5. Il bando di partecipazione indica il termine per la presentazione dei progetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, le modalità di presentazione delle domande e la tipologia di documentazione utile alla partecipazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 2.

(Tipologie di iniziative valutabili per l'attribuzione del premio)

1. La selezione degli enti locali e delle imprese ai fini dell'attribuzione del Premio viene effettuata dalla Commissione che valuterà la qualità, l'innovatività e l'adeguatezza complessiva delle misure adottate dagli enti locali e dalle imprese a sostegno delle esigenze delle famiglie. Tali misure possono riguardare, a mero titolo esemplificativo:

a) iniziative di adattamento degli spazi pubblici e dei luoghi di lavoro:

a. 1) individuazione e organizzazione di spazi esterni ed interni da destinare alle esigenze di socializzazione delle famiglie dei bambini e degli adolescenti, per i periodi di attesa, anche nei centri civici polifunzionali, negli spazi sanitari e in generale in tutti i luoghi di relazione con il pubblico;

a. 2) servizio di *baby sitting* per specifiche esigenze di conciliazione; servizi per il nucleo familiare quali scuola-bus, centri estivi o altre iniziative a favore delle famiglie per l'accoglienza dei figli durante l'estate nel periodo di chiusura delle scuole;

a. 3) iniziative atte a favorire una migliore compatibilità tra gli orari dei servizi pubblici e le esigenze ed i tempi della famiglia;

a. 4) centri per le famiglie ed iniziative di aggregazione per bambini e genitori;

a. 5) azioni volte alla destinazione di spazi interni ed esterni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per le esigenze di accudimento dei neonati.

a. 6) azioni a favore dell'accoglienza e della socializzazione delle persone anziane presso famiglie;

b) Iniziative di tipo culturale:

b. 1) attività di informazione circa le iniziative legislative ed amministrative in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, corsi di aggiornamento, quali il *mentoring* o il *coaching*, per facilitare il rientro delle donne e degli uomini dai congedi di maternità e di paternità;

b. 2) iniziative informative per le famiglie su temi educativi e relazionali.

b. 3) iniziative di informazione e formazione in preparazione al matrimonio;



Presidente del Consiglio dei Ministri

c) Iniziative imprenditoriali poste in essere dalle imprese nonché, limitatamente ai punti c. 1) e c. 5), dagli enti locali, che dimostrino una particolare attenzione ai servizi o prodotti per la famiglia al fine di promuovere strategie organizzative e commerciali di gestione dei servizi e di offerta dei prodotti che siano indirizzati verso finalità di miglioramento della qualità della vita delle famiglie. Le iniziative in esame possono essere riferite:

c. 1) alle tariffe o ai prezzi dei beni o dei servizi;

c. 2) ad esigenze di mobilità delle famiglie con particolare riguardo alle famiglie numerose

c. 3) all'accoglienza turistica ed alberghiera;

c. 4) ai contenuti dei servizi e dei prodotti offerti;

c. 5) alla previsione di sistemi di valutazione, da parte delle famiglie, concernenti la qualità del servizio prestato o del bene fornito.

2. L'insieme della documentazione inviata dalle imprese e dagli enti locali costituisce il "progetto" che verrà valutato dalla Commissione.

Art. 3 (Commissione)

1. La valutazione dei progetti viene effettuata da una Commissione nominata con successivo decreto del Ministro delle politiche per la famiglia.

2. La Commissione termina i propri lavori entro i novanta giorni successivi al termine per la presentazione dei progetti ed i risultati vengono comunicati ai vincitori e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

4. Ai membri della Commissione non sono dovute indennità o gettoni di presenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 4 (Oneri)

1. Agli oneri connessi all'attuazione del presente provvedimento, comprensivi della realizzazione di un'eventuale campagna informativa per la promozione dell'iniziativa nonché della realizzazione del logo e delle targhe di cui all'articolo 1 del presente decreto, si fa fronte mediante l'uso delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del DM 27 giugno 2007, in corso di registrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, - 3 AGO. 2007

[Handwritten Signature]
Il Ministro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO GENERALE
UFFICIO CENTRALE DI REGISTRAZIONE
2588/07

Roma, 08/08/2007

IL RESPONSABILE

[Handwritten Signature]
IL RESPONSABILE